

PRESCRIZIONI OPERATIVE – VOLPE**Determina n.**

*Piano Regionale quinquennale di controllo della volpe
(Vulpes vulpes) 2024-2028,*

Le presenti prescrizioni rimangono in vigore sino alla scadenza del piano regionale, salvo modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p. Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza.

Le operazioni di controllo e limitazione della volpe di cui alla presente determinazione si riferiscono esclusivamente alla specie volpe (*Vulpes vulpes*): costituiscono un'attività di volontariato che non dà diritto ad alcun compenso e sono svolte dal personale autorizzato, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, sulla base delle presenti prescrizioni operative.

1. L'attività in argomento è attuabile, oltre che da personale d'istituto (Polizia Provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali) da coloro che abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - Essere, in alternativa:
 - proprietario o conduttore del fondo su cui viene attuato il piano;
 - operatori professionali, singoli professionisti o appartenere a società private, ditte specializzate, cooperative;
 - veterinari in servizio presso la sanità pubblica;
 - aver frequentato l'apposito corso conforme al programma predisposto da ISPRA per la specie obiettivo;
 - essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità;
 - possesso del gilet numerato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--";
 - sottoscrizione per accettazione e ritiro da parte del coadiutore delle presenti prescrizioni operative;
 - consegna dei seguenti documenti in corso di validità:
 - licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) – eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;
 - tassa governativa;
 - polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

D'ora in avanti tutti i soggetti aventi le caratteristiche sopra elencate saranno denominati **coadiutori**.

Resta inteso che i coadiutori dotati di gilet in quanto "agricoltori o conduttori del fondo sul quale insistono i danni" sono autorizzati, se aventi tutti i requisiti, a partecipare al piano per la specie interessata solo all'interno dei fondi medesimi.

2. I coadiutori autorizzati di cui al punto precedente operano esclusivamente:
 - nelle aree individuate idonee, compresa, qualora sussistano le condizioni, l'eventuale estensione a distanza di non più di 500 metri dal confine tabellare dell'ambito protetto, come comunicate e periodicamente aggiornate dal SACP di Forlì-Cesena a questa Polizia sulla base

PRESCRIZIONI OPERATIVE – VOLPE***Determina n.***

dei piani annuali di gestione presentati annualmente da AFV e ATC alla Regione (punto 6.2 del vigente piano regionale 2024/2028);

- nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la Protezione Civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di criticità documentate e georeferenziate e direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe; qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza è necessario un supplemento di istruttoria che la Regione deve produrre ad ISPRA per il previsto parere come specificatamente previsto al punto 6.1 del vigente piano regionale di 2024-2028;
- in caso di predazione da volpe degli animali di bassa corte, previa dimostrazione dei requisiti previsti e a seguito di specifico sopralluogo di questa Polizia (punto 6.3 del vigente piano regionale 2024/2028);

3. L'attività può essere svolta secondo le seguenti modalità:

a. Tecnica dell'aspetto.

Tale intervento può essere attuato con fucile ad anima liscia o carabina di calibro adeguato, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00 durante l'intero anno solare, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 31 maggio. In aree pianeggianti gli operatori intervengono in nuclei di almeno 2 (due) unità, da posizione elevata rispetto al piano di campagna o da postazioni tipo altana. In ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi. In orario notturno è obbligatorio munirsi di idonea strumentazione per la puntuale identificazione del selvatico. È possibile utilizzare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore del suono.

b. Utilizzo di gabbie-trappola selettive.

Le gabbie-trappola vengono assegnate nominalmente ai coadiutori cui è affidata la gestione delle stesse e devono essere identificate con targhette di riconoscimento della Provincia, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione. I coadiutori che gestiscono le gabbie sono tenuti a custodirle con diligenza, a non consegnarle a terzi senza l'autorizzazione della Polizia Provinciale e a comunicare tempestivamente alla stessa ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, consegnando copia della relativa denuncia. Le trappole vanno preferibilmente mimetizzate e dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra. Inoltre dovranno essere controllate quotidianamente, anche più volte al giorno, nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate (da tenersi disinnescate in caso di impossibilità di un monitoraggio tale da garantire il benessere animale). In caso di cattura di specie diverse, gli esemplari dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che non siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico Piano di controllo). Il meccanismo di scatto va tarato in maniera tale da evitare la cattura di animali di piccola taglia (scatto solo con peso superiore a 3 kg). Le dimensioni minime in centimetri delle trappole dovranno essere le seguenti: 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza). Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi previste dal presente Piano di controllo. L'intervento con uso di gabbie-trappola può essere attuato durante l'intero anno solare e senza limitazioni di orario, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 31 maggio. **La Polizia Provinciale deve essere costantemente informata dal coadiutore assegnatario della gabbia-trappola sull'attivazione/disattivazione della stessa e sull'eventuale spostamento in altro istituto (sempre tra quelli elencati annualmente dal**

PRESCRIZIONI OPERATIVE – VOLPE

Determina n.

SACP sulla base dei piani annuali di gestione).

c. Intervento con cani da seguita specializzati.

Per ragioni di sicurezza pubblica, esclusivamente per prevenire il rischio idraulico (arginature) o smottamenti (terrapieni stradali e/o ferroviari), sono consentite azioni di controllo con l'ausilio di 3 cani da seguita e tra 6 e 10 operatori (aumentabili fino a 15 se ritenuto necessario dalla Polizia Provinciale) con le seguenti limitazioni:

- dal 1° ottobre al 10 febbraio,
- in orario diurno,
- solo su arginature/terrapieni con densa vegetazione,
- utilizzo di munizioni atossiche.

d. Interventi in tana.

Nei terrapieni o negli argini pensili di cui al paragrafo 2, la Polizia Provinciale potrà eccezionalmente attuare interventi diretti in tana, avvalendosi anche dei coadiutori, durante tutto l'arco dell'anno, con le seguenti limitazioni:

- prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti sia adulti che giovani, senza risultati,
- in caso di inefficacia delle azioni di dissuasione, utilizzo delle modalità di cui ai punti a, b e c, senza effetti,
- uso di cani da tana adeguatamente addestrati e sottoposti a costante controllo da parte dei conduttori
- utilizzo di un massimo due cani per intervento.

e. Durante la trebbiatura, su colture cerealicole e legumi da granella, girasole e proteo oleaginose, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto senza l'ausilio di cani, esclusivamente delle ZRC, Zone di Rifugio, Centri pubblici e privati di produzione di fauna Selvatica, Aree di Rispetto ATC, aree ex art 51 LR 8/1994 con esclusione delle Oasi di Protezione.

4. Gli interventi nelle aree protette regionali, nel parco nazionale e nelle oasi di protezione della fauna sono esclusi dal presente piano di controllo.
5. Gli operatori autorizzati ai sensi del paragrafo 1 devono effettuare una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale sia all'inizio che al termine dell'intervento, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet, comune, località, istituto faunistico interessato, del numero di componenti, qualora venga effettuato in gruppo, numero di capi abbattuti.
6. I coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti ad indossare il gilet ad alta visibilità numerato e nominalmente assegnato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--".
7. Durante gli interventi il coadiutore autorizzato, ogniqualvolta gli vengano richiesti, deve esibire, anche in forma digitale, agli organi di controllo i seguenti documenti in corso di validità:
 - l'autorizzazione, costituita dalle presenti prescrizioni operative firmate per accettazione e ritiro dal coadiutore richiedente e controfirmate da un Pubblico Ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale;
 - licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) versamento della tassa governativa, polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.
8. Il coadiutore, durante gli interventi, deve adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie volte a

PRESCRIZIONI OPERATIVE – VOLPE***Determina n.***

proteggere la propria ed altrui salute ed incolumità, avendo riguardo di non arrecare danno alle cose mobili e immobili, nonché agli animali eventualmente presenti nell'area d'intervento. I medesimi, durante le operazioni di manipolazione della fauna selvatica oggetto del presente piano nonché delle gabbie, sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

9. Lo sparo deve essere effettuato assicurando la massima selettività ed efficacia d'azione, senza coinvolgere altre specie selvatiche nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. È vietato lo sparo dai veicoli. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia.
10. Il coadiutore dovrà compilare adeguatamente la scheda giornaliera di intervento in ogni sua parte, utilizzando l'apposito modello approvato (allegato B), e trasmetterla mensilmente alla Polizia Provinciale.
11. Tutti gli esemplari di volpe abbattuti devono essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nel rispetto del vigente piano di monitoraggio sanitario; una copia della scheda di conferimento va fatta pervenire alla Polizia Provinciale, unitamente alla relativa scheda di intervento di cui al punto precedente.
12. La raccolta dati è propedeutica e indispensabile per l'attivazione del Piano, pertanto la Polizia Provinciale si avvarrà della collaborazione dei coadiutori partecipanti ai piani di controllo per raccogliere i dati di cui al paragrafo 12 della DGR 196/2024 (monitoraggio e rendicontazione), con particolare riferimento ai transetti notturni ed al rilevamento delle tane attive da effettuarsi con cadenza annuale.
13. Prescrizioni per siti della Rete Natura 2000. Si rimanda al paragrafo 13 della DGR 196/2024, per gli interventi attuati all'interno dei siti della Rete Natura 2000, sottolineando in particolare le seguenti precauzioni:
 - mantenimento degli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
 - limitazione del disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
 - divieto di detenzione ed utilizzo di munizioni contenenti piombo, nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide;
 - divieto di abbattimento diretto nel periodo 15 marzo – 15 luglio;
 - in presenza di zone umide, posizionamento delle gabbie-trappola ad almeno 10 m dai canneti, in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario e divieto di utilizzo di granaglie come esca;
 - divieto di effettuazione di interventi di controllo della volpe in tana in cavità naturali, salvo quanto previsto al punto 13 della DGR 196/2024;
14. La Polizia Provinciale si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione al coadiutore, con conseguente ritiro del gilet numerato assegnato, qualora il medesimo:
 - a) contravvenga alle presenti prescrizioni e/o ad altre impartite, anche verbalmente, ma formalizzate, senza ritardo, in un rapporto o con documento in forma scritta, nonché a quelle contenute nel *Piano Regionale quinquennale di controllo della volpe (Vulpes vulpes) 2024-2028, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 196/2024 (sospensione fino a 6 mesi)*;
 - b) rifiuti il controllo sia personale che del veicolo o di qualsiasi altro oggetto o strumento che il coadiutore utilizzi (*sospensione fino a 6 mesi*);
 - c) tenga, durante l'esercizio venatorio, una condotta in violazione della normativa di settore di rilevanza penale (art. 30 della L. 157/1992 ss.mm.ii.), come da tabella sottostante:

PRESCRIZIONI OPERATIVE – VOLPE

Determina n.

Tipologia	Periodi di sospensione
Caccia in periodo di divieto generale o di silenzio venatorio (art. 30/1/a, art. 30/1/f) Uccisione di fauna non particolarmente protetta (art. 30/1/h) Caccia con mezzi vietati (art. 30/1/h)	18 mesi
Sparo da autoveicoli (art. 30/1/i) Caccia in zone protette (art. 30/1/d) Uccisione di fauna particolarmente protetta (art. 30/1/b)	36 mesi

La Provincia di Forlì-Cesena si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi in parola.

Per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al *Piano Regionale quinquennale di controllo della volpe (Vulpes vulpes) 2024-2028, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 196/2024.*

Poiché lo svolgimento dell'attività oggetto delle presenti prescrizioni è soggetta alla sola autorizzazione, non comporta alcun incardinamento del coadiutore nell'ambito dell'organizzazione della Provincia e non comporta alcuna tipologia di appalto o incarico da parte della stessa; pertanto resta attribuita al singolo o all'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ogni responsabilità in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

PRESCRIZIONI OPERATIVE – VOLPE***Determina n.***

Da compilare a cura del coadiutore

Il coadiutore (nome/cognome) _____
sottoscrive il presente documento denominato “Prescrizioni operative – volpe” per ritiro ed
accettazione.

Data _____

Firma coadiutore (leggibile) _____

Si allega copia dei seguenti documenti in corso di validità:

- licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia fonte e
retro);
- tassa governativa;
- polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura
dell'attività di controllo.

Riservato alla Polizia Provinciale

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale _____ attesta di aver
ricevuto le presenti “Prescrizioni operative – volpe”, firmate per ritiro ed accettazione dal sig.
_____ e dà pertanto atto che il presente documento
costituisce autorizzazione agli interventi di controllo della volpe (*Piano Regionale quinquennale di
controllo della volpe (Vulpes vulpes) 2024-2028*), e deve essere sempre portata al seguito ed esibita
ogniqualevolta richiesto.

Data _____

Il Pubblico Ufficiale _____